

## STATUTO

della società consortile a responsabilità limitata **"SOCIETA' AEROSPAZIALE MEDITERRANEA Società Consortile a responsabilità limitata"**

### **I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.**

**1.1 DENOMINAZIONE** - E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: **"SOCIETA' AEROSPAZIALE MEDITERRANEA Società Consortile a responsabilità limitata"**.

**1.2 SEDE** - La sede è in Pozzuoli.

La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, uffici o filiali di qualsiasi genere in Italia o all'estero.

**1.3 DURATA** - La durata è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**1.4 OGGETTO** - La società, che ha scopo consortile e non lucrativo, ha la finalità di fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo anche tecnologico e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione delle imprese consorziate nel campo dell'industria e dei servizi aeronautici ed aerospaziali e settori connessi; l'attività avrà riguardo specifico alle iniziative di sviluppo industriale e dei servizi, di innovazione tecnologica del prodotto e dei servizi, di marketing strategico, di realizzazione di prodotti/servizi industriali integrati, di cui anche all'art.19 della legge 5 ottobre 1991 n.317.

Con riferimento ai servizi tecnologici avanzati si svilupperanno tra l'altro quelli di telerilevamento da satellite e da piattaforma area con relativo trattamento dei dati per il monitoraggio di parametri ambientali, quelli di avvistamento incendi anche con l'uso di sensoristica avanzata, etc.

In particolare, nell'interesse di una o più imprese consorziate, potrà realizzare:

- la conclusione e relativa esecuzione di contratti di programma a valere sulle normative vigenti;
- la conclusione e relativa esecuzione di contratti per la fornitura di beni e/o servizi, anche su incarico della pubblica amministrazione;
- lo sviluppo di attività di formazione e qualificazione d'interesse dei consorziati;
- l'acquisto di beni strumentali, materie prime e semilavorati, marchi, brevetti, tecnologie avanzate;
- l'acquisizione e gestione in proprio di aree attrezzate e strutture logistiche per l'insediamento dei consorziati;
- sviluppo di prove e collaudi per conto dei consorziati
- lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, anche in rapporto con le strutture universitarie, in particolare per quanto attiene l'avvio dei programmi mirati di ricerca;
- l'assistenza ai soci consorziati nelle attività per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- la realizzazione e manutenzione di servizi telematici nell'interesse dei consorziati;
- l'attivazione di rapporti con istituti finanziari per conto e nell'interesse dei

consorziate, e l'assistenza finanziaria, anche mediante il reperimento di incentivi finanziari, regionali, nazionali e/o comunitari, con esclusione espressa di ogni attività di intermediazione o comunque regolata dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

- l'effettuazione di attività di marketing strategico, di promozione, di telemarketing nell'interesse consorziate.

Il tutto con precisazione che dalle attività sociali, sia quelle sin qui elencate sia quelle alle stesse accessorie ed indicate nel prosieguo del presente articolo è espressamente esclusa ogni attività riservata dalla legge agli iscritti ad albi professionali, come previsto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modifiche e integrazioni, e a società fiduciarie e di revisione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità consortili la società potrà utilizzare strutture e risorse dei consorziate.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità consortili la società potrà compiere qualsiasi atto direttamente o indirettamente a ciò finalizzato, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, operando tuttavia esclusivamente nei limiti imposti dalle vigenti leggi con esclusione, in particolare, di ogni attività finanziaria e di locazione finanziaria, di attività fiduciaria e di intermediazione di valori mobiliari. Pertanto, al fine esclusivo del raggiungimento del proprio oggetto sociale, nei limiti di legge, in via non esclusiva e non prevalente, e con esclusione di ogni finalità di collocamento potrà tra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese che abbiano oggetto analogo, affine, complementare ed accessorio, nei limiti di legge.

## **II - CAPITALE, PARTECIPAZIONI**

**2.1 AMMONTARE DEL CAPITALE** - Il capitale deliberato è pari ad euro 90.576 (novantamilaacinquecentosettantasei), integralmente sottoscritto e versato.

**2.2 CONFERIMENTI – PARTECIPAZIONI** - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**2.3 REQUISITI DEI SOCI** - Possono essere soci della società unicamente piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi così come classificate dalla normativa comunitaria vigente, che non siano sottoposte alla applicazione di misure cautelari e di sicurezza previste dalle leggi 646/82, 55/90 e successive modifiche, o a procedure concorsuali.

Ciascun socio non potrà sottoscrivere nè possedere una partecipazione sociale superiore al limite imposto dall'art. 18, 1° comma, della L. 5 ottobre 1991 n. 317.

**2.4 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI** - Le imprese che intendono divenire soci della società consortile devono avanzare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, secondo le specifiche disposizioni stabilite nel regolamento interno, redatto dal Consiglio medesimo ed approvato dai soci con decisione adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione per accertare l'esistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2.3 e, in caso di accertamento positivo, da questo sottoposta all'approvazione dei soci che delibereranno con decisione adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di diniego, questo dovrà essere motivato.

L'ingresso dei nuovi soci avrà luogo o mediante aumento di capitale corrispondente alla partecipazione che l'aspirante intende possedere, od anche (ma solo qualora l'ammissione sia deliberata all'unanimità) mediante trasferimento da parte dei soci di parte delle proprie partecipazioni in proporzione delle partecipazioni possedute, salvo diversa concorde volontà dei soci.

Sia nel caso di aumento di capitale che in quello di cessione da parte dei precedenti soci, il corrispettivo che l'aspirante socio verserà alla società o ai soci sarà commisurato al patrimonio netto della società e non al valore nominale della partecipazione che si intende di ottenere.

La deliberazione di ammissione e la relativa iscrizione nel libro dei soci saranno in ogni caso subordinate, in caso di aumento di capitale, alla liberazione in sede di sottoscrizione, da parte del nuovo socio, del 25% (venticinque per cento) della partecipazione sociale sottoscritta e dell'intero eventuale sovrapprezzo.

**2.5 DOMICILIO DEI SOCI** - Il domicilio dei soci per i loro rapporti tra loro e con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

**2.6 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI** - Il trasferimento della partecipazione alla società, o porzione di essa, è ammesso a condizione che il cessionario abbia i requisiti di cui al precedente punto 2.3.

In ogni caso gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni, da esercitarsi nel modo che segue.

Il socio che intende vendere la propria partecipazione in tutto o in parte dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci presso i loro domicili risultanti dal libro soci ed all'organo amministrativo della società. La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo, la percentuale della partecipazione da alienare e le altre condizioni di vendita. L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale comunicazione dovrà indicare anche l'eventuale intenzione di acquistare la parte della partecipazione eventualmente rimasta inoperta. Qualora entro tale termine

pervengano all'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, egli sarà tenuto a perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno possedute, nel rispetto tuttavia del limite al possesso di partecipazioni sociali di cui al precedente punto 2.3; qualora la partecipazione fosse insufficiente si procederà a sorteggio.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, la partecipazione sarà liberamente trasferibile ai soggetti che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 2.3..

La partecipazione è inoltre liberamente trasferibile nella misura in cui non sia possibile l'acquisto agli altri soci senza superare il limite al possesso di partecipazioni di cui al precedente punto 2.3.

In caso di morte di uno dei soci persona fisica, la società sarà continuata con gli eredi, qualora questi abbiano i requisiti di cui al precedente punto 2.3, e prestino il loro consenso. In caso di liquidazione, questa avverrà nei limiti e con le modalità di cui al successivo punto 2.9.

In caso di continuazione con gli eredi, se la partecipazione sociale diverrà di titolarità comune di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

**2.7 FINANZIAMENTI SOCI** - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata saranno infruttiferi di interessi in mancanza di espressa pattuizione contraria e potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci che abbiano i requisiti previsti dall'art.11, 1° e 3° comma, dal D. LGS 1° settembre 1993 n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalle deliberazioni CICR emanate in esecuzione di tali norme (attualmente deliberazione 3/3/94 pubblicata sulla G.U. del 11/3/94 n. 58).

**2.8 ESCLUSIONE** - L'esclusione è deliberata nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui uno dei soci perda un requisito indispensabile alla partecipazione alla società, di cui al precedente punto 2.3;
- nel caso di messa in liquidazione, di cessazione dell'attività o di cambiamento della stessa da parte del socio;
- nel caso in cui il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società consortile, quando l'inadempimento sia di gravità tale da costituire giusta causa di esclusione;
- nel caso in cui il socio non adempia alle obbligazioni assunte per suo conto dalla società consortile, fatta salva ogni ulteriore azione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente della società consortile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro il 15° giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del socio della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

Il socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la società consortile o verso i terzi (nell'ambito dell'attività della società consortile) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla società consortile.

**2.9 RECESSO** - Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge ed, in particolare, nelle ipotesi di cui agli articoli 2473 e 2497 quater del codice civile.

Il diritto di recesso deve essere esercitato secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis comma I c.c..

**2.10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA** - Nei casi di liquidazione della partecipazione agli eredi, di recesso e di esclusione del socio, la determinazione della somma spettante al socio, i termini e le modalità di pagamento della stessa, saranno determinati ai sensi dell'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

Nell'ipotesi di esclusione è esclusa (a norma dell'art.2473 bis c.c.) la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

La partecipazione del socio receduto o escluso si accrescerà agli altri soci a norma dell'articolo 2609 c.c..

### **III - DECISIONI DEI SOCI**

**3.1. DECISIONI DEI SOCI** - Sono di competenza dei soci le materie ad essi riservate dalle legge ed, in particolare, quelle di cui agli articoli 2479, 2484 n.6 e 2487 del codice civile.

**3.2 MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI** - Tutte le decisioni diverse da quelle che ai sensi dell'art.2479 IV comma c.c., delle altre norme di legge o in forza del presente statuto devono adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con

unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni.

**3.3 LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE** - Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

**3.4 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** -

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio, o a mezzo telefax al numero di telefono dallo stesso comunicato alla società, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di invio a mezzo telefax costituirà prova dell'avvenuta ricezione un telefax di riscontro inviato dal destinatario. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'articolo 2479 bis del codice civile.

L'assemblea può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E', a tal fine, necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario se nominato o il notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

**3.5 INTERVENTO IN ASSEMBLEA** - Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare di cui all'articolo 3.2 è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della comunicazione del documento o dei documenti sottoposti alla decisione dei soci.

**3.6 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA** - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a

mezzo di persona designata mediante delega scritta.

**3.7 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** - La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- all'amministratore più anziano di età in caso di pluralità di amministratori non costituenti Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine:  
al vice Presidente e all'amministratore delegato (o a quello anziano tra gli amministratori delegati) se nominati.

Qualora nè gli uni nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

L'assemblea può nominare, se lo crede opportuno, un segretario, anche non socio, e due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e, se nominati, dal segretario e dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente, gli esiti degli accertamenti di cui all'art.2379 bis, comma IV c.c..

Quando tale attestazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

**3.8 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI** - Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale fatta eccezione per le deliberazioni relative alla nomina delle cariche sociali, per l'approvazione del regolamento interno e per le deliberazioni relative all'ammissione di nuovi soci e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nei quali casi le decisioni dei soci saranno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottantacinque per cento del capitale sociale.

**3.9 SISTEMI DI VOTAZIONE** - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

#### **IV - AMMINISTRAZIONE**

**4.1 SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE** - La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composta da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

L'organo amministrativo è nominato dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 3.1., che determina altresì la forma di amministrazione.

**4.2 REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI** - I componenti dell'organo amministrativo: durano in carica - secondo quanto stabilito all'atto della

nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta determinato con decisione dei soci; possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del codice civile; possono essere anche non soci; non sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

**4.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

**A) PRESIDENZA**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina;

può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

**B) RIUNIONI**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audioconferenza o per videoconferenza secondo le modalità di cui all'art. 3.4 del presente atto.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

**C) DELIBERAZIONI**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**D) VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Gli articoli del presente atto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

**E) DELEGA DEI POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

**4.4 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** - All'organo amministrativo spettano:

- i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) e per la gestione (aziendale e patrimoniale) della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente atto riservano alle decisioni dei soci;

- i poteri per l'organizzazione della società, con facoltà di istituire e regolare i vari uffici (compresi i Direttori generali, tecnici ed amministrativi), determinandone le funzioni, i poteri ed i compensi, ed altresì organi consultivi.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria o straordinaria della società spettano a ciascun amministratore in via disgiuntiva, o a tutti o alcuni degli amministratori in via congiuntiva, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

**4.5 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'** - La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete:

- all'Amministratore unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società compete inoltre:

- agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega;

- ai Direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo;

- ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

**V - CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

**5.1 COLLEGIO SINDACALE** - Quando si verificano le ipotesi di cui all'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile viene nominato il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi tra cui il presidente e di due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, con i poteri e le funzioni di legge. Esso esercita, altresì, le funzioni di controllo contabile.

L'emolumento spettante ai componenti dell'organo di controllo è determinato dalle tariffe professionali, con riferimento ai minimi previsti, se non è fissato all'atto della nomina, sempre con riferimento alle tariffe professionali.

**5.2 CONTROLLO DEI SOCI** - Quando non viene nominato il Collegio Sindacale ai sensi del precedente articolo si applicano le disposizioni

dell'articolo 2476, secondo comma, del codice civile.

## **VI - BILANCI**

**6.1 ESERCIZIO SOCIALE** - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**6.2 BILANCI** - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, corredato dalla relazione sulla gestione, salva la possibilità di redazione dello stesso in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, lo richiedano.

A norma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, è vietata qualsiasi distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate socie anche in caso dello scioglimento della società. Restano fermi gli ulteriori vincoli di legge in materia di capitale e riserve.

## **VII - DISPOSIZIONI GENERALI**

**7.1 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** - In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

**7.2 - REGOLAMENTO** - Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della società consortile o dei suoi organi, il Consiglio di Amministrazione predisporrà un regolamento interno nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, da approvarsi dall'assemblea.

**7.3 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO** - La società consortile si può dotare di un Comitato Tecnico Scientifico, su deliberazione dell'assemblea.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre membri.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un triennio ed i componenti possono essere riconfermati.

Per il funzionamento del Comitato si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al proprio interno il Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri e formula proposte sulle attività di ricerca e formazione della società e su altre materie su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti nel Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'incarico.

**7.4 RINVIO** - Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

**7.5 CLAUSOLA ARBITRALE** - Le controversie, che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione soltanto per le controversie non compromettibili in arbitri che non costituiscono oggetto della presente clausola arbitrale, ed in particolare per quelle per le quali la

legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata nomina degli Arbitri nei termini la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la società. Gli arbitri fungeranno da amichevoli compositori e decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio. In ogni caso gli arbitri dovranno decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. La presente clausola arbitrale ha ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. Anche in tal caso l'applicazione della clausola arbitrale è limitata ai diritti disponibili ed alle controversie compromettibili in arbitri. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno l'ottantacinque per cento del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.